



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Omicidio di Yara Gambirasio: il processo

Autore: Antonio Ciotola | 18/03/2016



L'esame dell'unico imputato Bossetti: differenze tra la testimonianza e l'esame dell'imputato

L'omicidio della giovanissima Yara ha suscitato nella opinione pubblica grande sgomento e, come sempre accade per i processi che assurgono agli onori delle cronache, curiosità ed interesse generalizzato.

A differenza di altri processi (pensiamo ad esempio **al delitto di Cogne**) ho l'impressione che in questo caso non si registri, nella pubblica opinione, la spaccatura tra "innocentisti" e "colpevolisti", essendo largamente diffusa l'idea che Massimo Bossetti sia, e non possa che essere così, colpevole per l'omicidio di Yara Gambirasio.

L'idea della colpevolezza dell'imputato sembrerebbe derivare dalla convinzione diffusa che le "prove" a carico dell'imputato siano "schiaccianti". Prima di affrontare più in dettaglio l'esame testimoniale del Bossetti (non per quello che ha detto, già ampiamente noto e riportato dalle cronache giornalistiche, ma nel significato giuridico dell'atto) occorre tenere a mente un principio cardine del nostro ordinamento giuridico: il cosiddetto **principio di non colpevolezza**.

La nostra costituzione, infatti, prevede che l'imputato è considerato non colpevole sino alla pronuncia di sentenza di condanna emessa in via definitiva **[1]**. Il principio di non colpevolezza sta in pratica a significare che, fino a quando la sentenza non diviene definitiva, l'imputato va inteso come presunto innocente. Ma che rilevanza processuale ha la deposizione dell'imputato? L'imputato è obbligato a rispondere secondo verità alle domande che gli vengono poste?

Per rispondere a queste domande dobbiamo distinguere tra "**esame dell'imputato**" e "**testimonianza**". Va, anzitutto, chiarito che non è corretto definire l'atto istruttorio in esame (per atti istruttori si intendono tutti quelli che sono compiuti nel corso del processo) "**interrogatorio**", come invece largamente riportato dalla stampa generalista. Il termine tecnico-giuridico per è "**esame dell'imputato**".

Non è solo una differenza terminologica ininfluenza nella valutazione e strutturazione dell'atto, ma vi sono differenze profonde tra la "**testimonianza**" e

“l’esame dell’imputato”. La prima e più rilevante quanto agli effetti ed alla portata dell’atto, consiste nel fatto che il **testimone** (di norma persona estranea alle imputazioni ed al processo) prima di essere interrogato **deve prestare giuramento** secondo una formula rituale **[2]**.

Questo significa che nel caso in cui il testimone dovesse rendere delle false dichiarazioni (ovvero rifiutare di rispondere) potrà essere accusato del reato di falsa testimonianza. In più, il testimone, non può decidere di non testimoniare nel senso che, se non si presenta in tribunale quando richiesto potrà essere sanzionato con una ammenda e coattivamente portato nell’aula di giustizia a mezzo della forza pubblica (carabinieri, polizia).

Certo, anche se portato contro la sua volontà innanzi ai giudici potrà rifiutarsi di testimoniare (non lo si può obbligare con mezzi coercitivi a rispondere alle domande) commettendo però, in questo modo, il reato di rifiuto di rendere testimonianza **[3]**.

L’imputato, invece, non solo non ha l’obbligo giuridico di farsi “esaminare” (di rispondere cioè alle domande che gli vengono poste) ma, anche nel caso in cui decida (è una scelta tecnica dell’imputato e della sua difesa) di rendere esame **non presta giuramento**. Questo significa, in buona sostanza, che l’imputato esaminato non ha l’obbligo di dire la verità potendo anche mentire se lo ritiene utile alla sua difesa, non potendo, in nessun caso, essere ritenuto per questo responsabile del reato di falsa testimonianza.

A differenza di quello che accade in altri ordinamenti (ad esempio in quello degli Stati Uniti d’America) nei quali è previsto anche per l’imputato l’obbligo di dire la verità, il nostro codice di procedura penale non prevede analogo dovere in capo all’imputato.

Questo significa che l’imputato sottoposto ad esame è libero di dire ciò che vuole ed anche di accusare ingiustamente e dolosamente altre persone del delitto per il quale è processato? Si e No.

Si nel senso che, per questo fatto, non potrà essere accusato di falsa testimonianza. **No** perché se accusa falsamente del delitto per il quale è processato, una persona che egli sa invece essere innocente, risponderà del reato di calunnia. Mentire, in buona sostanza, è un diritto dell'imputato che potrà asserire, ad esempio, che si trovava in un altro posto il giorno del delitto (cercando di crearsi un falso alibi), che non ha mai visto né conosciuto la vittima, di essere stato oggetto di un complotto, che tutti gli altri mentono mentre lui solo sta dicendo la verità, e tutto quello che riterrà utile per dimostrare la sua innocenza al processo.

Si badi bene che non sempre essere condannati in un processo significa essere realmente responsabili dei fatti di cui si è accusati (numerosi sono i casi di errore giudiziario) così come, d'altra parte, essere dichiarati innocenti non vuol dire "non aver commesso il fatto" per il quale si è stati processati. Realtà processuale e realtà storica, alle volte, non coincidono.

Per concludere, possiamo perciò scrivere che, considerato che **l'imputato non presta giuramento** e non ha, quindi, l'obbligo di rispondere alle domande secondo verità (non ha nemmeno l'obbligo di sottoporsi all'esame), pur nel contesto del principio costituzionale di non colpevolezza, è evidente che ogni **dichiarazione** resa dall'imputato deve essere processualmente **valutata in modo attento e rigoroso**, anche alla ricerca di riscontri (altri elementi) che possano confermarne la veridicità.

Note

[1] Art. 27 Cost. "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". **[2]** Art. 497 cod. proc. pen. "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». **[3]** La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e

di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. L'art. 372 cod. pen. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.